

SIGILLI

*“Io ti stabilisco sopra tutto il paese d’Egitto”
– disse il Faraone – e si tolse di mano il proprio
anello e lo pose nella mano di Giuseppe (Es.,41).*

L’anello cui fa riferimento il racconto biblico, tanto importante che la sua consegna equivale – materialmente non meno che simbolicamente – ad un’attribuzione di potere sovrano ed una autorizzazione all’esercizio dello stesso, altro non è che un sigillo. Un sigillo da portare al dito – qualcosa di personale quasi come una firma – per lasciare la propria impronta identificativa su missive e documenti importanti. Un oggetto che, come testimoniano le collezioni di sfragistica, diverrà assai diffuso nell’antico Egitto: trasformato talvolta in un capolavoro da ammirare – inciso finemente in metalli o pietre rare – ma anche oggetto della quotidianità, utilizzato nella prassi comune da molti privati cittadini.

Un sigillo come tanti, dunque, eppure unico per significato e valore: si trattava, con tutta evidenza, dell’anello recante il simbolo del potere sovrano del Faraone, lo strumento usato da quest’ultimo per convalidare i propri decreti. Siamo di fronte ad un oggetto utilizzato per attribuire ad un documento una paternità certa: una sorta di patente di autenticità e di garanzia. La consegna a Giuseppe del proprio sigillo da parte del Faraone equivale, dunque, ad una investitura di potere senza pari e, allo stesso tempo, ad un gesto di fiducia estrema.

L’importanza cruciale che il sigillo rivestiva – ed ha rivestito per lunghi secoli – si comprende considerando come l’impronta del sigillo fosse

l’unico elemento di convalidazione di numerosi documenti e un segno sicuro di riconoscimento della loro autentica provenienza da parte di chi li riceveva e doveva magari eseguire gli ordini in essi contenuti. Di qui l’importanza di una sua attenta custodia onde evitare il pericolo di un utilizzo abusivo. Nel racconto biblico, ad esempio, si narra di come la perfida Gezebel si servì fraudolentemente del sigillo reale per perseguire i propri piani omicidi: scrisse delle lettere a nome del re Acab, le sigillò con il sigillo reale e le spedì agli anziani e ai notabili della città perché lapidassero il povero Nabot (I Re 21:8).

Entrare in possesso lecitamente o meno del sigillo di un potente, in altri termini, consentiva l’esercizio di potestà sovrane, poiché l’impronta del sigillo era l’unico elemento di convalidazione di numerosi documenti. Una tradizione che, a livello simbolico, si è protratta sino ai nostri giorni per quanto riguarda, ad esempio, l’anello-sigillo del Papa, il cd. “anello del pescatore”. Al momento della morte del Pontefice, il Cardinale Camerlengo deve spezzarne l’anello, in presenza di testimoni, e da quel momento nessun atto potrà più essere compiuto a nome di quel Pontefice.

È singolare come questi umili oggetti, a forma di anello o di tavoletta, costituiti da matrici di metallo più o meno prezioso recanti incisioni e rilievi simbolici, siano carichi di una particolare e misteriosa forza evocativa. La loro impronta, impressa sulla cera o sul piombo, genera una quantità di significati giuridici e politici ed altrettanti problemi. Primo fra tutti quello riguardante l’autenticità del sigillo. Si è ritenuto che la complessità tecnica dell’incisione e le sue caratteristiche formali predeterminate fossero tali da renderne difficoltosa e quindi improbabile la contraffazio-

ne. D'altra parte ciò rendeva necessario vigilare da vicino l'opera degli incisori adossando loro responsabilità di tipo funzionariale. Al punto che tali operazioni furono considerate esplicitazione di pubblici poteri laici o ecclesiastici, da esercitarsi sotto il controllo di apposite magistrature. Nelle monarchie assolute, il Gran Cancelliere aveva il compito di custodire il sigillo del re, di apporlo sugli atti normativi e non normativi del sovrano e perciò di conferire ad essi autenticità. Anche ai nostri giorni, del resto, il Sigillo dello Stato è affidato alla custodia di un organo di rilevanza costituzionale, il Ministro Guardasigilli, ed è prodotto unicamente dalla Zecca dello Stato con tutti gli accorgimenti e i controlli del caso.

“Udii una voce dal cielo che mi disse – metti sotto sigillo quanto hanno detto i sette tuoni e non scriverlo” (Ap.10,4).

È questa citazione apocalittica, carica di suggestioni, a traghettarci all'altra sfumatura semantica e funzionale del sigillo, quella cioè di chiudere, secretare, rendere inaccessibile. Il sigillo, apposto sull'involucro contenente il documento o a chiusura del rotolo di pergamena, può assolvere la funzione di garantire al destinatario la segretezza e al tempo stesso l'autenticità del contenuto. Come testimoniato dai documenti e dai reperti pervenutici dall'epoca della presenza romana in Egitto, il testamento redatto secondo le forme del diritto romano doveva essere inciso su tavolette di terracotta che venivano poi chiuse e sigillate dai testimoni con i loro sigilli personali. Gli stessi venivano poi chiamati al momento dell'apertura del testamento a riconoscere la rispondenza delle impronte attuali con quelle apposte in preceden-

za, segno che il testamento era rimasto inalterato. Anche oggi, quando la Pubblica Autorità vuole impedire agli estranei di accedere ad un luogo o di prendere visione di determinati documenti riservati ricorre all'apposizione dei sigilli.

È in questo quadro generale che si inserisce la vicenda particolare del sigillo notarile nel quale non possono che convivere, sebbene con intensità differente e sfumature storicamente mutevoli, tutte le funzioni sopra ricordate, dall'identificazione dell'autore e della provenienza del documento, al legame con la pubblica autorità e all'esercizio delegato di sovranità, per giungere infine alla funzione di chiusa finale del documento accanto alla sottoscrizione del notaio.

In tempi lontani il sigillo usato dai notai per convalidare la sottoscrizione dei loro documenti aveva forma libera. Alcuni riproducevano il tracciato del 'signum' medievale, altri si rifacevano allo stemma nobiliare della famiglia del notaio, altri ancora recavano figure allusive al cognome oppure simboli massonici. Molti sigilli riproducevano gli strumenti dell'arte, quali la penna d'oca, il calamaio e la pergamena guarniti da svolazzanti cartigli con motti allusivi alla pubblica fides. Non mancano sigilli con figure fantastiche, chimeriche o allegoriche o emblematiche di incerto significato. Anche la forma e la dimensione del sigillo era affidata alla libera scelta di ciascun notaio, tuttavia la forma ovale o tondeggiante era quella utilizzata prevalentemente. La moda 'giacobina' non mancò di mettersi in evidenza anche nei sigilli notarili gremiti di alberi della libertà e bandiere incrociate, di fasci sormontati da berrette frigie e da coccarde. Presenti in gran parte di questi sigilli anche la squadra e il compasso, simboli massonici per eccellenza. Inutile dire che nelle repubbliche

e nei regni napoleonici, era la 'N' a farla da padrona nei sigilli dei notai.

La libertà delle forme e dei contenuti del sigillo, tuttavia, era destinata a finire con l'affermarsi di una concezione decisamente più funzionale dell'arte notarile, nella quale è posta al centro la pubblica funzione e pertanto lo stretto legame con lo Stato. Anche nel sigillo, pertanto, doveva campeggiare l'emblema dello Stato. Allo stemma di casa Savoia, dopo l'unità, subentra quindi lo stemma del Regno d'Italia e vi rimane sino al '27 allorché deve farsi da parte per accogliere al suo fianco il fascio littorio. Nel '29 lo stemma del Regno riprende il suo posto centrale, ma deve accettare che i leoni controrampanti vengano sostituiti dai fasci con la scure. Caduto il regime, i notai esercenti nei territori della R.S.I. dovettero adottare un nuovo sigillo nel quale campeggiava solitario il fascio littorio con la scure, circondato dalla scritta 'Repubblica sociale italiana'. Dopo la liberazione, con lenta gradualità, gli stemmi e i simboli del passato regime vennero abbandonati e si fece ritorno, provvisoriamente, a quelli vigenti prima dell'avvento del fascismo, in attesa che venisse approvato un nuovo emblema nazionale. Il decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 535 così descrive il nuovo stemma repubblicano: una stella a cinque raggi di bianco bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota d'acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scrittura in bianco in carattere cubitale 'Repubblica italiana'. Il percorso per giungere a tale risultato era cominciato nell'ottobre del 1946 allorché venne bandito il concorso nazionale aperto a tutti, basato su poche tracce: esclusione rigorosa dei simboli di partito, inserimento della stella d'Italia e ispirazione

dal senso della terra e dei comuni. Su 800 bozzetti, presentati da circa 500 cittadini, venne scelto il disegno di Paolo Paschetto, di famiglia valdese, illustratore di opere sul 'libero pensiero'. Nello stemma disegnato dal Paschetto la ruota d'acciaio è simbolo del lavoro sul cui si fonda la repubblica, la quercia rappresenta la forza e la dignità del popolo italiano e l'ulivo la volontà di pace che pervade l'intero sistema costituzionale. La grande stella a cinque punte è uno dei simboli più antichi del nostro patrimonio iconografico, da sempre associata alla personificazione dell'Italia, sul cui capo essa splende raggianti. Si tratta della stella fiammeggiante, il pentagramma massonico, di origine pitagorica, uno dei simboli magici più noti all'occidente, l'emblema del libero pensiero, del fuoco sacro del genio che eleva l'uomo a grandi cose. Il Risorgimento l'adottò come suo simbolo d'eccellenza e figurò raggianti al sommo del grande stemma del Regno unitario, il c.d. stellone d'Italia.

Oggi il sigillo notarile è costituito da una matrice metallica di forma circolare – del diametro di 35 millimetri – prodotto dalla Zecca e recante al centro l'emblema dello Stato circondato da cognome, nome, paternità e sede del notaio. Oltre ad una funzione generica di garanzia, la presenza del sigillo contribuisce a render certa la provenienza del documento, visto che frequentemente la sottoscrizione notarile è difficilmente leggibile, ed attesta altresì la presenza della autorità dello Stato e della pubblica fede che da esso promana. Considerando il sigillo quale semplice strumento formale teso ad impedire la contraffazione dell'atto pubblico ed elemento esteriore di convalida della provenienza dell'atto, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che non possa ritenersi ine-

sistente un atto notarile per il solo fatto dell'assenza dell'impronta del sigillo accanto alla sottoscrizione del notaio. L'impronta del sigillo, si è detto, deve seguire la sottoscrizione del notaio, a mo' di suggello dell'atto: quest'ultimo si apre infatti con l'intitolazione alla Repubblica Italiana e termina con l'impronta del sigillo recante l'emblema dello Stato, quasi a voler evocare, anche in concreto, la sua natura di atto pubblico. Anche l'attestazione di conformità delle copie si conclude con la firma per esteso del notaio e con l'impronta del sigillo. Paradossalmente, pur rivestendo la presenza del sigillo – come abbiamo visto – alcune rilevanti funzioni, la legge non sanziona in alcun modo il comportamento del notaio che abbia ommesso di apporre l'impronta del sigillo agli atti originali o alle copie autentiche: si è sostenuto che potrebbe essere sanzionabile, con l'ammoneimento o la censura, soltanto una reiterazione sistematica di tale comportamento. In caso di morte ovvero dopo la definitiva cessazione dall'esercizio o in caso di trasferimento ad altro Distretto notarile, il sigillo del notaio, dopo essere stato reso inservibile mediante incisione (c.d. bifatura), viene inserito nel medagliere dell'Archivio notarile. È per questo che i sigilli esposti in questa mostra recano tutti una vistosa incisione trasversale che parzialmente ne compromette la leggibilità.

Volgendo ora lo sguardo agli scenari proposti dalle nuove disposizioni di legge in materia di documento informatico, abbiamo l'obbligo di dire due parole sul c.d. sigillo informatico. Così come la funzione del sigillo tradizionale è quella di assicurare ad un tempo l'integrità di un documento cartaceo e di garantirne la paternità, così lo scopo del sigillo informatico (c.d. firma digitale) è quel-

lo di impedire che un documento informatico subisca manomissioni nel contenuto o nell'attribuzione. L'apposizione della c.d. firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione del sigillo tradizionale. La c.d. chiave segreta con cui il notaio chiude e suggella il documento informatico, rende impossibile l'alterazione del documento anche di una sola virgola, e in questo assolve una funzione di garanzia assai maggiore di quella offerta dalla semplice impronta del sigillo. Il sigillo informatico, però, non può essere in alcun modo paragonato alla sottoscrizione autografa del notaio, poiché quest'ultima può essere apposta soltanto dalla sua mano, mentre la c.d. firma digitale può essere apposta da chiunque venga in possesso, a qualsiasi titolo, della c.d. password personale del notaio. A ciò si potrà ovviare soltanto con l'introduzione di un meccanismo che riconosca come autentica soltanto la c.d. firma digitale apposta personalmente dalla mano del titolare. Forse potremo parlare di firma digitale in senso stretto soltanto quando al c.d. sigillo informatico si accompagnerà un qualche meccanismo che lo renda inequivocabilmente riferibile al «firmatario» (es.: riconoscimento vocale, impronta digitale, impronta della retina etc.). Saranno la firma e il sigillo "materiali" sostituiti in un prossimo futuro da quelli virtuali, ovvero sussisteranno accanto a questi per tutta quella documentazione che – per varie ragioni, non ultimo il problema della conservazione dei dati informatici nel tempo – rimarrà affidata al supporto cartaceo? Chi può predire la sorte del nostro umile sigillo metallico? Un proverbio indiano afferma che le previsioni sono sempre difficili, specialmente se riguardano il futuro.